

Busta paga. Il superminimo individuale

Il forfait straordinario è retribuzione fissa

Giampiero Falasca

Un compenso forfetario pagato come controprestazione dello straordinario deve essere considerato parte integrante della **retribuzione** fissa - in particolare, come superminimo individuale - a prescindere dalla qualificazione formale attribuita dal datore di lavoro, se assume in concreto le caratteristiche della retribuzione stabile e ricorrente nel tempo.

Il principio, già noto alla giurisprudenza di legittimità, viene ribadito dalla sentenza della Corte di cassazione 4 del 5 gennaio 2015, con la quale è stata de-

detta irriducibilità della retribuzione.

La Corte di cassazione, confermando l'orientamento dei giudici di merito che avevano affrontato la questione, ha accolto la tesi del dipendente.

I giudici di legittimità evidenziano, innanzitutto, che la natura di un trattamento economico deve essere ricostruita tenendo conto non solo degli elementi strettamente formali, ma deve considerare anche il comportamento complessivo concretamente tenuto dalle parti.

Il rinvio al testo letterale della lettera di attribuzione del compenso forfetario, prosegue la sentenza, sarebbe possibile solo in assenza di dubbi in merito alla qualificazione giuridica dello stesso; nel caso in questione, il dubbio circa l'esatta della qualificazione del compenso forfetario risulta effettivamente sussistente e, per questo, è necessario valutare il comportamento complessivo tenuto dalle parti.

Tenendo conto di questo canone interpretativo, la Corte rileva che il datore di lavoro aveva riconosciuto ai propri dipendenti compensi forfetari di importo diverso, a parità di anzianità lavorativa e di retribuzione complessiva.

Questo elemento, secondo la Corte, dimostra che i compensi non erano correlati all'entità della presumibile prestazione di lavoro straordinario, ma si riferivano ad altri aspetti del rapporto di lavoro.

Questo comportamento, conclude la sentenza, consente di confutare l'argomento proposto dal datore di lavoro, centrato sul fatto che la lettera con cui era stato attribuito il compenso forfetario specificava in maniera espressa che questo veniva riconosciuto per l'eventuale lavoro straordinario; tale specificazione, in presenza di un comportamento concludente delle parti, perde di valore decisivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RICORSO

Il lavoratore aveva contestato la revoca unilaterale del trattamento coperto dal vincolo della «irriducibilità»

cisa definitivamente la controversia sorta tra un'azienda e un suo dipendente in merito all'esatta natura da conferire ad alcune somme pagate mensilmente in misura fissa.

Queste somme erano state riconosciute a titolo di compenso forfetario, quale pagamento di tutto il lavoro straordinario eventualmente prestato dal dipendente.

Facendo leva su questa qualificazione, a un certo punto il datore di lavoro aveva revocato il trattamento, spiegando che l'eventuale lavoro straordinario sarebbe stato retribuito, da quale momento in poi, secondo il metodo tradizionale.

Il lavoratore aveva contestato la revoca del trattamento, sostenendo che il compenso, nonostante la formale configurazione assegnata dal datore di lavoro, aveva in concreto la natura di superminimo; di conseguenza, non avrebbe potuto essere revocato unilateralmente dal datore di lavoro, essendo coperto dal vincolo della cosidd-

